



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

#### **nella Camera di consiglio del 19 giugno 2019**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15, del 9 aprile 2015 (15/SEZAUT/2015/QMIG);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (ex allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (ex allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (ex allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

ESAMINATA la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco del Comune di Valbrembo (BG) trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 19 marzo 2019 (prot. 3125);

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Cons. Mauro Bonaretti;

#### **FATTO**

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 4, co. 4 del d.lgs. n. 149/2011 modificato dal d.l. n. 174/2012 conv. in L. 213/2012, dal responsabile del servizio finanziario del Comune di Valbrembo (BG), sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'organo di revisione in relazione al mandato relativo agli anni 2014-2019, si evincono profili di criticità per quanto concerne la mancata indicazione - nella predetta relazione - della deliberazione n. 118/2017/PRSE con la quale questa Sezione ha formulato un rilievo in merito all'invio tardivo del questionario consuntivo dell'esercizio finanziario 2016.

Il Magistrato Istruttore, considerato che la non corretta compilazione della relazione con riferimento alla presenza di "*rilievi da parte di organi di controllo esterno*" appare *per tabulas*, ha chiesto al Presidente della Sezione di esaminare in camera di consiglio la questione.

Il Presidente, in ossequio a detta richiesta, ha fissato la camera di consiglio del 19 giugno 2019.

#### **DIRITTO**

L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il

rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell'ente; la comunità locale, nell'esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell'ente, secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine. Ne deriva, dunque, che l'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anch'esso presidiato da specifiche sanzioni (vd. deliberazione di questa Sezione n. 174/2018/VSG).

Proprio alla luce delle predette finalità, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato

- d) del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- e) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- f) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- g) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. A tale Decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge anche dal testo del predetto decreto, in cui si legge, all'articolo 3, comma 3, che tali relazioni *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”*.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Tutti i termini stabiliti dal Legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono, dunque, casuali e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e,

soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rendere cogenti le previsioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, il legislatore ha previsto (al comma 6 del medesimo articolo) specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della Relazione di fine mandato; più precisamente, si prevede che in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto *“la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione”*. L'applicazione della sanzione è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

#### **RILEVATO CHE**

Il Comune di Valbrembo ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato, ma, dall'esame della stessa, si evince il mancato rispetto dell'art. 4, co. 4 del d.lgs. n. 149/2011 che impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli *“eventuali rilievi della Corte dei conti”* (lett. b).

Infatti, nella richiamata relazione di fine mandato relativo agli anni 2014-2019, sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'organo di revisione, non c'è alcun riferimento alla deliberazione di questa Sezione n. 118/2017/PRSE con cui si dichiara *“a seguito dell'invio, in data 27 marzo 2017, del questionario inerente al bilancio di previsione 2015 e del relativo allegato - il non luogo a deliberare, in riferimento al Comune di Valbrembo (BG), in merito alla contestata violazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. “legge*

finanziaria per il 2006", impregiudicata ogni valutazione di questa Sezione sugli atti così inviati".

Questa Sezione non può esimersi dall'osservare che l'Ente locale, pur avendo osservato gli obblighi di stesura della relazione e di successivo invio alla Sezione regionale di controllo della relazione di fine mandato, ha violato *in parte qua* il principio di trasparenza previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, atteso che non ha richiamato in tale atto i rilievi (*id est*, le declaratorie e relative raccomandazioni) di cui alle precitate delibere di questa Corte. L'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla Magistratura contabile, quale Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle Amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinviene anche nell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano "tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici". Il Comune di Valbrembo (BG) è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa (Corte Costituzionale sent. n. 198/2012), pubblicando sul sito Internet - in ossequio alla vigente normativa - la presente delibera.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia

#### **ACCERTA**

l'irregolarità, *in parte qua*, dei contenuti della relazione di fine mandato del Comune di Valbrembo (BG) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 149/2011

#### **INVITA**

l'Amministrazione comunale di Valbrembo (BG) ad adottare le opportune misure correttive.

#### **DISPONE**

- che la presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco, anche quale Presidente del Consiglio comunale, affinché ne dia comunicazione con la massima tempestività al Consiglio Comunale, notiziando questa Sezione dell'avvenuto adempimento della predetta comunicazione;
- che la presente pronuncia sia trasmessa all'organo di revisione del Comune di Valbrembo (BG), ai sensi dell'art. 239 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000.

#### **RAMMENTA**

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente locale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 giugno 2019.

L'Estensore  
(Cons. Mauro Bonaretti)

Il Presidente f.f.  
(Cons. Marcello Degni)

Depositata in Segreteria

Il 25 giugno 2019

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)